

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1.1 È costituita una società per Azioni a capitale misto, operante sotto la denominazione sociale:

"PORTO ANTICO di GENOVA - Società per Azioni".

Articolo 2

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione e la valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro nell'Esposizione Internazionale specializzata "Colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione del Comune di Genova alla Società (qui di seguito anche brevemente indicato come "Ex Area Expo"), nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del Porto di Genova e/o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorità Portuale e/o da altre Amministrazioni Pubbliche alla Società destinare anche a funzioni urbane e/o diportistiche (qui di seguito anche brevemente indicati come "Nuove Aree");
- nonché la promozione, il coordinamento e lo sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari;
- la gestione e la produzione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa;
- la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali.

2.2. In riferimento alle prescrizioni di cui alla legge 579/1993 l'Ex Area Expo dovrà essere oggetto di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti e compatibile con le caratteristiche storico-tipologiche degli immobili ivi esistenti.

Per quanto concerne le banchine portuali interne all'Ex Area Expo, dovrà essere mantenuta la naturale destinazione all'ormeggi dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali.

2.3. In tale quadro, la Società in particolare, potrà svolgere, in ordine agli obiettivi di cui sopra, attività di locazione e/o sub concessione ed affidamento di gestione coordinata delle aree e di loro parti a terzi privati o enti, stipulando i relativi contratti in modo da consentire:

- l'indirizzo e il coordinamento delle attività localizzate e da localizzarsi all'interno delle strutture ubicate nell'"Ex Area Expo" e sulle "Nuove Aree";

2.4. Le attività localizzate nell'"Ex Area Expo" e nelle "Nuove Aree" dovranno essere coordinate e sviluppate in modo da assicurare e contribuire al rilancio della città di Genova e saranno organizzate attorno ad una serie di poli strategici, quali (a titolo meramente esemplificativo):

- a) la nautica diportistica;
- b) il polo culturale;
- c) il polo del turismo e dell'informazione;
- d) il polo delle attività produttive;
- e) idonei servizi per i residenti nel "Centro Storico".

2.5. La Società, nell'ambito delle finalità di cui sopra, potrà stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti privati, ed imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle

attività, nonché compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (con esclusione della raccolta del risparmio presso il pubblico) diretta al conseguimento dello scopo sociale e potrà partecipare in qualsiasi forma (tenuto conto della normativa antiriciclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991 numero 197), sia direttamente che indirettamente, anche concorrendo a costituire, in altre società, imprese ed aziende aventi in tutto o in parte oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio.

Articolo 3

3.1 La Società tenderà al raggiungimento dell'equilibrio finanziario attraverso la stipula di contratti di affidamento di gestione coordinata, di locazione e/o sub concessione o di servizio, in modo da assicurare un volume di entrate possibilmente almeno pari all'entità delle spese che resteranno a carico della Società per far fronte alle spese generali della Società stessa-

La gestione delle diverse attività potrà essere affidata a Enti privati e/o pubblici e/o misti, a Società Operative che presentino idonei requisiti in ordine alla capacità tecnico/operativa e competenza professionale.

In riferimento alla particolare natura di pubblico interesse dello scopo sociale, l'affidamento della gestione delle attività alle Società Operative, dovrà seguire forme concorrenziali tali da garantire la massima trasparenza nella scelta dei contraenti anche attraverso idonee forme di pubblicità e di selezione delle offerte.

Il sistema dei contratti di affidamento di gestione coordinata, di locazione e/o sub concessione o di servizio, tenuto conto degli obiettivi sopra menzionati,

dovrà quindi essere costruito in modo da garantire il coordinamento con il pubblico interesse, e dovrà, tra l'altro;

- prevedere che il rischio della gestione e le eventuali criticità relative alle attività esercitate, siano assunti dalle Società Operative;

- prevedere, nell'eventualità in cui il contratto di affidamento sia a titolo oneroso, che il corrispettivo sia commisurato ad una parte percentuale dell'utile conseguito dalle Società Operative, in base ai criteri di calcolo da determinarsi dalla Società.

Resta sempre salva la possibilità di derogare per singole attività od operazioni a quanto previsto dal precedente comma, qualora ciò sia giustificato da comprovate ragioni di interesse pubblico, ovvero qualora così venga deciso dall'Assemblea ordinaria dei Soci, e ciò anche in relazione alle attribuzioni riconosciute a quest'ultima in base agli articoli 5 e 31 del presente statuto.

Qualora la Società dovesse realizzare utili, gli stessi dovranno essere utilizzati in base a quanto previsto dall'articolo 39 del presente statuto.

Articolo 4

4.1 Qualora dovessero essere individuati e/o insediati servizi pubblici, la Società dovrà uniformarsi alle determinazioni dell'Ente Locale competente.

Conseguentemente, qualora l'Ente Locale dovesse provvedere direttamente alla gestione del servizio pubblico, la Società metterà a disposizione dell'Ente gli spazi occorrenti.

Nel caso in cui l'Ente optasse per l'affidamento in gestione del servizio pubblico alla Società, questa provvederà alla gestione dell'attività seguendo le direttive impartite dall'Ente e compatibilmente con la disciplina legislativa vigente.

Articolo 5

5.1 L'indirizzo generale in ordine alla realizzazione degli obiettivi di cui all'oggetto è riservato alla competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Definito l'indirizzo generale, l'Organo Amministrativo avrà poi a propria autonomia nel raggiungimento degli obiettivi programmati sia con riferimento alle soluzioni ritenute più efficienti, sia con riferimento alle decisioni tecnico / operative.

Articolo 6

6.1 La Società ha sede nel Comune di Genova.

6.2 La Società può, previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, istituire succursali , agenzie, rappresentanze e depositi, tanto in Italia che all'estero, che non abbiano natura di sede secondaria.

Articolo 7

7.1 La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre dell'anno 2099.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 8

8.1 Possono essere soci della Società Enti pubblici territoriali e non territoriali, Enti pubblici economici ed imprese private in qualsiasi forma costituite.

Il capitale sociale sottoscritto non può risultare in capo agli Enti pubblici, in misura complessivamente inferiore al 60% del suo ammontare.

La partecipazione al capitale sociale del "Comune di Genova" non potrà mai scendere al di sotto del 51% dello stesso capitale.

Articolo 9

9.1 Il capitale Sociale è di Euro 9.801.447,32 (nove milioni ottocentounomila

quattrocentoquarantasette virgola trentadue) diviso in numero 18.848.937 (diciotto milioni ottocentoquarantottomila novecentotrentasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, le quali conferiscono tutti uguali diritti ai loro possessori.

L'Assemblea straordinaria in data 15 marzo 2022 ha deliberato di aumentare il capitale Sociale in via scindibile a pagamento fino ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) con emissione di azioni al valore nominale senza sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 9 (nove) dello Statuto Sociale vigente, stabilendo il termine del 31 dicembre 2022 per l'esercizio del diritto di opzione a favore degli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute ed alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato fino al 30 giugno 2023 conferendo all'organo amministrativo ogni più ampio potere e facoltà in ordine all'esecuzione di quanto deliberato ivi compreso il richiamo dei versamenti ancora dovuti in eccedenza a quanto versato alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale e nei tempi idonei a salvaguardare l'interesse della Società anche sulla base di quanto richiesto dal piano di medio termine 2021 - 2025 della Società.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, con le modalità ed i termini di cui all'art. 9 del presente statuto.

In sede di aumento di capitale sociale i conferimenti possono anche essere eseguiti in natura.

Anticipazioni, prestiti gratuiti o versamenti in genere non possono essere effettuati alla Società se non da tutti i Soci proporzionalmente alle quote possedute, salvo espresso patto contrario tra i soci.

Ai sensi della deliberazione assunta in data 3 marzo 1994 dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, su espressa autorizzazione da parte del Legislatore con Decreto Legislativo numero 385 dell'1 settembre 1993, la Società potrà richiedere versamenti a titolo di finanziamento ai Soci solamente se gli stessi siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e qualora siano titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dello stesso. Comunque, nel caso di anticipazioni, prestiti gratuiti o versamenti in genere fatti dai Soci alla società a qualsiasi titolo, non può in nessun caso modificarsi la proporzione delle quote possedute e restano escluse nel modo più assoluto, nei casi diversi del prestito gratuito, il computo, la corresponsione, e l'accreditamento di interessi a favore dei soci per le somme dagli stessi anticipate, prestate o comunque versate; i finanziamenti verranno restituiti allorquando la situazione finanziaria della Società stessa lo consentirà.

Articolo 10

10.1 Le azioni sono nominative e sono raggruppate in certificati secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo, su richiesta degli azionisti.

Le modalità ed i tempi dei versamenti sulle azioni sottoscritte vengono deliberati dall'Organo Amministrativo.

Sui ritardati pagamenti decorre l'interesse annuo nella ragione del 4 per cento in più del tasso ufficiale di sconto praticato dall'Istituto di emissione durante la mora, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 11

11.1 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12

12.1 È riservato a favore dei soci il diritto di prelazione in caso di cessione

di azioni o diritti di opzione in relazione ad aumenti di capitale sociale. Il Socio che intende alienare le proprie azioni o cedere diritti di opzione dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo Amministrativo, indicando l'eventuale acquirente e le condizioni di cessione.

L'Organo Amministrativo comunicherà senza indugio per iscritto l'offerta ai soci. Entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'offerta è comunicata, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione.

In caso di accettazione solo da parte di taluni soci, il socio che ha comunicato l'offerta ha la facoltà o di chiedere che siano acquistate tutte le azioni offerte in proporzione dei Soci accettanti, o di non trasferire le azioni inoptate con ulteriore comunicazione scritta a termine di 30 giorni.

Decorsi i suddetti termini senza che siano pervenute accettazioni per iscritto, il socio sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

In caso di trasferimenti di quote che comportino la violazione del diritto di prelazione, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di non iscrivere detti trasferimenti nel Libro Soci.

L'Organo Amministrativo inoltre potrà legittimamente rifiutare di annotare il trasferimento a Libro Soci per i trasferimenti che portino il capitale sociale degli Enti Pubblici al di sotto delle percentuali indicate all'articolo 8.1.

Articolo 13

13.1 A norma e secondo le modalità di legge, la Società può emettere obbligazioni: queste possono essere anche emesse con facoltà di conversione in azioni (ferme restando, in capo agli enti pubblici partecipanti al capitale sociale, le percentuali di partecipazione allo stesso di cui all'articolo 8.1 del presente statuto).

Articolo 14

14.1 L'alienazione di azioni o diritti di opzione a soggetti che non siano già Soci della Società è subordinata al previo gradimento dell'assemblea (riunita in forma ordinaria).

Il gradimento potrà essere negato solo quando il nuovo Socio abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in conflitto con l'interesse sociale; oppure quando non abbia caratteristiche professionali, finanziarie e tecniche che possano assicurare un apporto al miglior conseguimento dell'oggetto sociale. La relativa valutazione dovrà essere oggetto di deliberazione motivata, assunta con il voto favorevole di tutti i Soci che rappresentino la maggioranza delle azioni.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 15

15.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo, purché in Italia.

15.2 Le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi l'assemblea si ritiene riunita nel luogo in cui si trova il presente.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. adotta, ai sensi di legge, la deliberazione che determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, nomina l'Amministratore Unico o in alternativa il Presidente del Consiglio e gli Amministratori, il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale e il Revisore;
3. determina il compenso degli Amministratori e dei Sindacati;
4. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza e sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo, nonché sulle azioni di responsabilità verso Amministratori e Sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla stessa data qualora sussistano le speciali ragioni previste dall'art. 2364 del codice civile, ultimo comma (ragioni che debbono essere fatte constare da delibera dell'Organo Amministrativo riunito prima della scadenza dei 120 giorni e devono essere inserite nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile).

16.2 Le deliberazioni che comportino la soppressione e/o modifica, anche per integrazioni del presente articolo, potranno essere adottate dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del Capitale Sociale.

Articolo 17

17.1 L'Assemblea straordinaria delibera su ogni modifica dell'atto costitutivo e sulla emissione di obbligazioni.

Delibera altresì sullo scioglimento della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

Articolo 18

18.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 16 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga ed in alternativa al comma precedente è consentita la convocazione dell'assemblea mediante avviso comunicato ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette si applica l'art. 2366 comma 4 del codice civile.

Articolo 19

19.1 Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è richiesta - sia in prima che in seconda convocazione - la presenza e il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni richieste dalla legge.

19.2 In limitata deroga a quanto sopra, le deliberazioni che importano l'eventuale soppressione e/o modifica, anche per integrazione degli articoli 16, 19, 23, 24, 26 e 28 del presente Statuto, potranno essere adottate dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del Capitale sociale.

Articolo 20

20.1 Possono intervenire all'Assemblea degli Azionisti, ancorché già iscritti nel Libro dei soci, i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 21

21.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, da chi verrà eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto per atto pubblico, con l'intervento di un Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 23

23.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'assemblea delibera in ordine alla composizione monocratica o collegiale dell'Organo di Amministrazione, determinando il numero degli amministratori, che non potrà comunque essere superiore a cinque.

La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente motivata e trasmessa agli organi preposti, secondo

quanto previsto dalla normativa vigente.

La deliberazione di cui al comma che precede in caso di amministratore unico, sia in prima che in seconda convocazione, dovrà essere assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del Capitale Sociale.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere dotati di esperienza professionale nel settore nel quale opera la società e della necessaria tecnica.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2011 n. 251.

I componenti dell'Organo Amministrativo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, gli amministratori, e/o loro parenti in linea retta in qualunque grado, in linea collaterale in secondo grado non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea che nomina gli Amministratori ne determina il numero che non potrà comunque essere superiore a cinque.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione,

qualora durante l'esercizio sociale venissero a mancare, per qualsiasi ragione, la metà più uno dei Consiglieri, l'Assemblea degli Azionisti procederà all'elezione dell'intero Consiglio. Gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

23.2 Le deliberazioni che comportino la soppressione e/o modifica, anche per integrazione del presente articolo, potranno essere adottate dall'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del Capitale Sociale.

Articolo 24

24.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà tosto convocare l'Assemblea perché provveda alle nuove nomine. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata di urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

24.2 Le deliberazioni che comportino la soppressione e/o modifica, anche per integrazione del presente articolo, potranno essere adottate dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del Capitale Sociale.

Articolo 25

25.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente

se non abbia già provveduto l'Assemblea. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

La qualifica di Vice Presidente non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue competenze (con la sola eccezione degli atti non derogabili per legge) a uno solo dei suoi membri, salva l'attribuzione da parte dello stesso Consiglio di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Potranno essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta, nei solo limiti previsti dalla legge.

Articolo 26

26.1 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta sia necessario od opportuno nell'interesse della società e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

26.2 Le deliberazioni che comportino la soppressione e/o modifica, anche per integrazione del presente articolo, potranno essere adottate dall'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 27

27.1 La convocazione è fatta mediante avviso dato con lettera raccomandata al domicilio di ciascun amministratore (quale risultante dal libro soci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione delle

materie da trattare.

Della convocazione viene dato avviso ai sindaci con invito ad intervenire all'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione potrà anche essere fatta con avviso telegrafico, o a mezzo fax almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Articolo 28

28.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono presente a maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.2 In limitata deroga di quanto sopra disciplinato, potranno essere adottate solo con il voto unanime di tutti gli Amministratori, deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie e/o le modalità e condizioni di esecuzione dei relativi atti, se approvati:

(I) acquisto e/o vendita /o permuta e/o cessione a qualsivoglia titolo, compreso il conferimento/apporto, di beni immobili e/o diritti reali in genere, nonché costituzione dei medesimi su beni immobili; acquisizione per qualsivoglia causale di diritti reali e/o di possesso di diritti reali quale concessionario e/o sub concessionario e/o di detenzione di beni immobili quale locatario per locazioni di durata ultranovennale, nonché assentimento di "sub concessione", ovviamente se consentita dal concedente, a qualsivoglia terzo di beni e/o diritti immobiliari;

(II) proroga di durata, come pure cessazione anticipata, per qualsiasi causale, di rapporti negoziali richiamati e descritti sub alinea (I);

(III) acquisto, cessione e/o trasferimento a qualsivoglia titolo, compresa

permuta, o apporto, o conferimento di "universitas rerum", compresi "rami di azienda", nonché affitto di azienda o ramo di azienda per durata ultra quadriennale;

(IV) acquisto, anche per sottoscrizione, di azioni e/o obbligazioni (cum) convertibili in azioni offerte da emittenti, e/o affitto di titoli azionari, e/o stipula di contratti di riporto di azioni e/o di scambio e/o di permuta di azioni, con o senza conguaglio; comunque, in generale, acquisto, vendita, trasferimento per apporto e/o permuta di partecipazioni sociali di società di capitali o di obbligazioni anche non convertibili, nonché acquisto e/o obbligazioni in genere;

(V) assunzione per qualsivoglia ragione, causale e/o titolo di impegni, anche con delega irrevocabile di pagamento in obbligazioni di terzo, con o senza sua liberazione espromissoria, o per acollo, di importo liquido o liquidabile maggiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singolo atto, sia impegno negoziale, sia se riferibile a più fonti, per atti o impegni collegati, collegabili e/o connessi ancorché nei confronti di diverse controparti;

(VI) stipula di contratti di finanziamento, anche in più fasi, verso le medesime controparti, per ammontare superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) con la sola deroga relativa a negoziazione di contratti di tal natura già in essere, e costituiti per sostituire, estinguendoli prima della scadenza, analoghi contratti di finanziamenti in essere con altra contro-parte;

(VII) avalli di obbligazioni di terzi e/o titoli di credito emessi o girati da terzi; assunzione del debitore delegante; prestazione, anche per obbligo contrattuale, di garanzie reali in genere, nei confronti di qualsiasi terzo, rinuncia a garanzie prestate da terzi;

(VIII) determinazione di voto per approvazione di piano di ristrutturazione di

debitori ammessi a procedure concorsuali o a concordati con cessione di beni, anche non giudiziarie, proposte da debitori;

(IX) finanziamenti a società partecipate e/o a terzi in genere.

28.3 Le deliberazioni che comportino la soppressione e/o modifica, anche per integrazione del presente articolo potranno essere adottate dall'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 29

29.1. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi il consiglio si ritiene riunito nel luogo in cui si trova il presidente.

Articolo 30

30.1 Ai membri del Consiglio, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, una retribuzione annuale la cui entità sarà fissata dall'Assemblea fatto riferimento alla qualità ed entità del lavoro prestato.

Tale retribuzione non potrà peraltro mai superare le retribuzioni percepite da dirigenti del settore pubblico di pari livello, esercitanti attività equiparabili. Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati con decreto del MEF ai sensi del Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

La società verifica il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo omnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti.

Detto compenso rimarrà invariato fino a diverse deliberazioni dell'Assemblea stessa, la qual avrà anche facoltà di stabilire le quote di ripartizione del detto compenso fra i membri del Consiglio. In difetto è rimesso al Consiglio stesso il riparto di tale compenso.

La remunerazione a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, per delega del Consiglio, è stabilita dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

30.2 È fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché alcun tipo di trattamento di fine mandato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Articolo 31

31.1. L'Organo Amministrativo provvede al coordinamento ed allo sviluppo delle attività sociali ed è all'uopo investito di tutti i poteri di amministrazione così ordinaria che straordinaria, salvo quanto infra specificato.

L'Organo Amministrativo, infatti, in relazione a disposto dell'articolo 5, ogni qualvolta si tratti di intraprendere iniziative e/o attività non riconducibili al normale esercizio dell'amministrazione della Società oppure tali da presupporre

la necessità di fissare linee generali di comportamento, dovrà sottoporre queste ultime all'attenzione dell'Assemblea ordinaria, predisponendo a tale proposito anche un bilancio preventivo nonché l'indicazione dei fondi reperibili.

I poteri di amministrazione gestione attribuiti all'Organo Amministrativo sono tutti quelli, che non siano espressamente riservati all'Assemblea dal presente statuto o dalla legge, necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 32

32.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (od a che ne fa le veci).

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alla persona delegata dall'Organo Amministrativo con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti dei poteri conferiti.

L'Organo Amministrativo potrà nominare direttori generali, direttori e procuratori con poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

Allo stesso Organo Amministrativo è riservato di determinare la retribuzione da assegnarsi ai direttori generali, direttori e procuratori.

Articolo 33

33.1. Agli Amministratori che hanno la rappresentanza della società si applicano le disposizioni dell'art. 2384 codice civile.

TITOLO V

REVISORE DEI CONTI E COLLEGIO SINDACALE

Articolo 34

34.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

34.2. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi (Soci o non Soci) tra i quali l'assemblea sceglie il Presidente.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Sia i Sindaci effettivi sia i Sindaci supplenti devono essere nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

34.3. Le riunioni dei Sindaci potranno tenersi anche attraverso mezzi di telecomunicazione da previamente indicarsi nell'avviso di convocazione. In tal caso la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 35

35.1. I sindaci sono nominati dall'Assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2400 codice civile e durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco si provvede ai sensi dell'articolo 2401 codice civile.

La scelta dei Sindaci dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2011 n. 251.

Articolo 36

36.1. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto

della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati con decreto del MEF ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché alcun tipo di trattamento di fine mandato, ai componenti del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

ALTRI ORGANI SOCIALI

Articolo 37

37.1. È fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VII

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 38

38.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e della relazione al bilancio nonché dei documenti allegati richiesti dalla legge con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2424 - 2425 - 2425 bis - 2426 - 2427 codice civile.

Articolo 39

39.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevata una somma pari almeno al 5% degli utili stessi da attribuire alla riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

Gli utili netti saranno a disposizione per l'eventuale assegnazione di un dividendo ai Soci in proporzione alle azioni ordinarie possedute, salvo che l'assemblea disponga di rimanere ai successivi esercizi una parte di tali utili o di destinarli a speciali riserve.

Pertanto, prima della eventuale ripartizione degli utili saranno accantonate quale somme ritenute necessarie per la costituzione di eventuali riserve e/o fondi speciali che potranno essere deliberate all'assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine e con le modalità dallo stesso annualmente fissate.

Gli utili non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Articolo 40

40.1. Per le disposizioni non espressamente contenute nel presente statuto si intendono richiamate quelle di legge in materia di S.p.A..

Articolo 41

41.1. Ad ogni effetto del presente statuto il domicilio degli azionisti si intende eletto presso il luogo risultante dal libro soci.